



Città di **Reggio Calabria**

Settore Sviluppo Economico e Sport

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con delibera CC n. 12 del 29 Aprile 2021
modificato con delibera CC n. 22 del 26 Febbraio 2024

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 - Disposizioni comuni
- Articolo 2 - Divisione del territorio
- Articolo 3 - Gestione del Canone e del servizio affissioni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 6 - Autorizzazioni degli impianti pubblicitari
- Articolo 7 - Scia per le insegne di esercizio, targhe, pubblicità varie
- Articolo 8 - Obblighi del titolare del mezzo pubblicitario
- Articolo 9 - Anticipata rimozione
- Articolo 10 - Divieti e limitazioni
- Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Articolo 13 - Presupposto del canone
- Articolo 14 - Soggetto passivo
- Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone
- Articolo 16 - Definizione di insegna d'esercizio
- Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 18 - Dichiarazione
- Articolo 19 - Pagamento del canone
- Articolo 20 - Indennità e sanzioni
- Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari
- Articolo 23 - Riduzioni
- Articolo 24 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Articolo 30 - Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 31 - Riduzione del diritto
- Articolo 32 - Esenzione dal diritto
- Articolo 33 - Pagamento del diritto
- Articolo 34 - Norme di rinvio

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 35 - Disposizioni generali
- Articolo 36 - Funzionario Responsabile
- Articolo 37 - Tipologie di occupazioni
- Articolo 38 - Occupazioni abusive
- Articolo 39 - Domanda di occupazione
- Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o

autorizzazione

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

Articolo 42 - Durata dell'occupazione

Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 47- Determinazione delle tariffe

Articolo 48 - Classificazione delle strade

Articolo 49 - Determinazione del canone

Articolo 50 - Casi particolari di occupazione

Articolo 51 - Passi carrabili

Articolo 52 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomun.

Articolo 53 - Soggetto passivo

Articolo 54 - Agevolazioni

Articolo 55 - Maggiorazioni tariffa di base

Articolo 56 - Esenzioni

Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 59 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 60 - Rimborsi

Articolo 61 - Sanzioni

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 62 - Disposizioni generali

Articolo 63 - Funzionario Responsabile

Articolo 64 - Domanda di occupazione

Articolo 65 - Determinazione della tariffa

Articolo 66 - Classificazione delle strade

Articolo 67 - Determinazione del Canone

Articolo 68 - Occupazioni abusive

Articolo 69 - Soggetto passivo

Articolo 70 - Versamento del canone

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 72 - Rimborsi

Articolo 73 - Sanzioni

Articolo 74 - Regime transitorio

Articolo 75 - Disposizioni finali

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale n. 405 del 8/07/2005 modificato con delibera di giunta comunale n. 362 del 31/05/2006 e il Piano delle insegne di esercizio approvato in consiglio comunale con delibera n. 27 del 27/02/2007 modificato con delibera di CC n.27 del 19/06/2017.

Articolo 2 - Divisione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione del canone unico disciplinato dal presente Regolamento, il territorio del Comune di Reggio Calabria è suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) **Categoria Speciale:** appartengono ad essa le località riportate nell'allegato A al presente regolamento;
 - b) **Categoria Normale:** appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale
- 2) Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciali effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette a maggiorazione del cento per cento (100%) della tariffa normale.

Articolo 3 - Gestione del Canone e del servizio affissioni

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone può essere affidato in concessione ai soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale. In tal caso il relativo contratto di servizio stabilisce le modalità con cui il soggetto incaricato cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento o da altre norme rilevanti.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale o il Dirigente nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 6 - Autorizzazioni degli impianti pubblicitari

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il posizionamento e l'installazione degli impianti pubblicitari compresi nel Piano degli Impianti Pubblicitari potrà essere autorizzato in base a quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso e/o in base a successivi provvedimenti per la definizione delle procedure e/o di organizzazione. L'amministrazione comunale, ai fini dell'attuazione del Piano in questione, potrà anche indire procedure, nel rispetto delle normative vigenti in materia, per l'assegnazione degli spazi nella disponibilità comunale. (art. 21 comma 1 C.C. n.27/2017)
3. Il Piano degli impianti stabilisce la durata dei provvedimenti autorizzativi degli impianti pubblicitari e le modalità per il relativo rinnovo.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il contribuente autorizzato s'intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a sollevare o tenere indenne da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che qualunque causa o titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione alla concessione, all'autorizzazione

Articolo 7- Scia per le insegne di esercizio, targhe, pubblicità varie

5. Il procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disciplinato dal Piano delle insegne di esercizio.
6. Non è sottoposta alla preventiva SCIA, anche se tenuta alla presentazione della dichiarazione dei mezzi pubblicitari e al pagamento del canone, ove non esente, la

pubblicità effettuata all'interno dei locali aperti al pubblico, la cui pubblicità non sia visibile dall'esterno quali, ad esempio, a titolo non esaustivo:

- a) locali pubblici
- b) aree portuali e aeroportuali
- c) aree di parcheggio
- d) strutture sportive

Articolo 8 - Obblighi del titolare del mezzo pubblicitario

1. Il titolare del mezzo pubblicitario ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni del Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza, revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste dall'atto di installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta all'art.55 del DPR n. 495/1992.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1, è motivo di revoca dell'autorizzazione o cessazione degli effetti della SCIA.

Articolo 9 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 10 - Divieti e limitazioni

1. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari sul Corso Garibaldi, sulla Via Italo Falcomatà, sulla Via Vittorio Emanuele III e sul Viale Matteotti, Viale Zerbi, Piazza De Nava, Piazza Italia, Piazza Campagna, Piazza Duomo, Piazza Castello, Piazza della Rotonda, ad eccezione degli impianti destinati dal Piano alla pubblica affissione istituzionale ed insegne di esercizio.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle distanze minime e dei divieti, di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché in conformità alle previsioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Le disposizioni relative alle distanze minime ed il divieto di posizionamento in curva,

previsti dall'art.51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, ad eccezione delle insegne e delle targhe disciplinate dal Piano delle insegne di esercizio, deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Piano degli impianti pubblicitari.
4. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
5. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sul cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
6. I cartelli relativi alla pubblicità ordinaria devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
7. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ed evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per i segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.
8. E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.
9. L'attività di volantinaggio è in ogni caso effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:
 - a) è vietato il getto di volantini, sia da persone appiedate, che da veicoli in corsa od in sosta;
 - b) è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade;
 - c) è vietata la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
 - d) è vietata la posa di più di un volantino per ogni cassetta postale;
 - e) è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta;
 - f) è vietata la distribuzione di volantini in prossimità di incroci o lungo le pubbliche vie, in quanto arreca pericolo o rallentamento dei veicoli in movimento;
 - g) è vietata la distribuzione di volantini con espliciti contenuti volgari o offensivi della dignità e della libertà delle persone;
10. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.
11. E' vietato l'utilizzo di sistemi di ancoraggio che possano danneggiare i supporti ed essere instabili (es. filo di ferro ed altro) per l'esposizione di impianti temporanei.
12. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano Generale degli impianti pubblicitari.
13. Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulate o reti; l'affissione è consentita solamente su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice e poste in opera in sicurezza.
14. La pubblicità sui ponteggi dei cantieri ed altre strutture di servizio di pertinenza, non può essere eseguita mediante esposizione di manifesti o altro direttamente su steccati, ponteggi o recinzioni ma deve rispondere per tipologia, dimensioni e caratteristiche ad impianti pubblicitari quali teli, tabelle o manufatti posti in

aderenza.

15. La pubblicità sui ponteggi dei cantieri ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta (illuminato). La superficie pubblicitaria complessiva non può superare il 20% del prospetto del ponteggio su cui insiste nelle zone del centro storico delimitate da Piano ed il 40% nelle altre zone. La pubblicità sui ponteggi edilizi e sulle recinzioni dei grandi cantieri può essere realizzata per la durata dei lavori, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, utilizzando le caratteristiche sopra riportate su tutta la superficie di una facciata o collocati lungo tutta la recinzione, anche in deroga al divieto previsto dal comma 1 del presente articolo.
16. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 0,70mq in base ad apposita convenzione stipulata con il competente ufficio.
17. Gli impianti posti sul marciapiede devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a novanta centimetri.
18. E' vietata ogni forma di pubblicità lungo gli itinerari della pista ciclabile.
19. E' vietata ogni forma di esposizione pubblicitaria di immagini, contenuti o messaggi che istigano alla violenza, all'odio razziale, alla discriminazione, ai giochi d'azzardo con vincita in denaro ed inoltre alla commercializzazione dei prodotti di tabacco.
20. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
21. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune di Reggio Calabria, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre ch  siano stati pagati il canone e le conseguenti penalit , continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 13 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone   la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivit  economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 14 - Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso   obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2.   altres  obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicit .
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica o invito al pagamento al soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicit , sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del canone.

Articolo 15 - Modalit  di applicazione del canone

1. Per mezzo pubblicitario s'intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicit    diffusa.
2. Costituisce forma pubblicitaria:
 - a) qualsiasi comunicazione visiva o acustica;
 - b) la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, anche se privo di scritte;
 - c) qualsiasi figura, decorazione, avente lo scopo di reclamizzare un bene o un servizio;
3. E' soggetto al canone qualunque affissione diretta, anche per conto di terzi, di manifesti e similari, su apposite strutture adibite a tale scopo.
4. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale   circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
5. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
6. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce

segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
8. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
9. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
10. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
11. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
12. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in decimi.

Articolo 16 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero del canone definito dall'allegato A1 del presente Regolamento.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 18 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, all'Ufficio Pubblicità e Affissioni nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 19 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando la piattaforma PagoPa di cui all'articolo 5 del d.lgs n.82 del 2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, tramite conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Calabria secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio (in caso di prima applicazione del regolamento entro il 30 Aprile); per il canone annuale, qualora sia di importo superiore a € 900 euro, può essere corrisposta in quattro rate aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, dell'anno di riferimento; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il contribuente può richiedere la rateizzazione dei tributi pregressi iscritti a ruolo o per i quali sia stato notificato apposito avviso di pagamento. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio, in bollo e a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Con apposita delibera di Giunta comunale vengono specificate le modalità di effettuazione della rateizzazione.

Articolo 20 - Indennità e sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misurata fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:
 - a) pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato.
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio e con veicoli adibiti a taxi per pubblicizzare messaggi conto terzi.
2. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. La pubblicità effettuata su autoveicoli con vele pubblicitarie lungo le strade comunali o visibili dalle stesse non può superare la superficie di mq12 (4x3 per faccia) e non può essere luminosa o illuminata; in caso di sosta del veicolo la pubblicità deve essere oscurata.
5. La pubblicità dei cui al presente articolo può essere effettuata previa apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che deve contenere in allegato la seguente documentazione:
 - a) Veicoli muniti di vele pubblicitarie:
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - certificato di omologazione del veicolo e dell'eventuale rimorchio rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
 - carta di circolazione (libretto di circolazione) rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
 - certificato di proprietà del veicolo rilasciato da PRA;
 - assicurazione del veicolo;
 - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività pubblicizzata dal committente;

- dichiarazione sostitutiva ove si attesti di essere in possesso della licenza/SCIA di Agenzia di affari pubblicitaria per conto terzi;
- b) Pubblicità su taxi:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
 - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività pubblicizzata dal committente;
 - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività pubblicizzata dal committente, con specificazione del numero di licenza di taxi;
- c) Pubblicità per veicoli con trasporto:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
 - carta di circolazione (libretto di circolazione) rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
 - certificato di proprietà del veicolo rilasciato da PRA;
 - assicurazione del veicolo
 - iscrizione CCIA
 - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività

Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari

1. La pubblicità varia comprende:

- a) **locandine**: esse vengono collocate a cura dell'utenza all'esterno o all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico ed autorizzate dall'ufficio comunale previo pagamento dell'imposta di pubblicità, mediante apposizione del timbro con la data di scadenza ed il numero progressivo. Quando il collocamento diretto di locandine, ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono esposti. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. Il titolare dell'esercizio pubblico presso cui sono esposte le locandine, per non incorrere nelle sanzioni per pubblicità abusiva, deve accertarsi che sulla locandina sia apposto il timbro del Comune o del Concessionario e rimuovere la locandina subito dopo la scadenza.
- b) **striscioni o altri mezzi similari**: lo striscione è un elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. L'esposizione può essere autorizzata per un periodo massimo di gg15 e ad un'altezza minima da terra di mq 5,10;
- c) **totem**: si tratta di un impianto di pubblicità o di propaganda finalizzato alla diffusione di messaggi fissi o variabili di carattere sociale, commerciale, istituzionale, culturale o sportivo che può essere autorizzato per una superficie massima, complessiva per entrambi i lati, di mq 2,80;
- d) **aeromobili**: è consentita la pubblicità con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- e) **palloni frenati**, purché ancorati al suolo in modo provvisorio;
- f) la pubblicità con volantini può essere solo tramite apposizione nelle cassette

delle lettere, purché sia di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio A3. La ditta dovrà assegnare e far utilizzare giubbetti rifrangenti a ciascun operatore impegnato nell'attività di distribuzione, atti a tutelarne l'incolumità fisica.

- g) La pubblicità può essere effettuata con persone circolanti con cartelli, velocipedi e simili; gli stessi non possono circolare nelle zone vietate di cui all'art. 10, comma 1, né tantomeno nei luoghi in cui non è consentita la sosta prolungata.

2. La pubblicità di cui al comma 1 si può realizzare:

- a) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque realizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti e di beneficenza. Tale forma di pubblicità è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le dodici ore successive. In occasioni di particolari eventi organizzati direttamente dal Comune o per i quali l'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta ne stabilisca la partecipazione e contempli espressamente l'esposizione pubblicitaria, con o senza contributi o finanziamenti, è possibile autorizzare la pubblicità di cui al comma 1, ad esclusione della pubblicità prevista dal comma 1 lettera f), anche nelle zone oggetto di divieto ai sensi dell'art.10.
- b) per finalità commerciali in occasione dei saldi di fine stagione o di altre vendite straordinarie regolarmente autorizzare nonché di un evento riferito all'attività commerciale che non può ripetersi nel corso dell'anno. I mezzi pubblicitari possono essere esposti, esclusivamente, nell'area prospiciente alla sede di pertinenza dell'attività commerciale, e comunque ad una distanza non superiore a mt. 50, per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi.
- c) la pubblicità di cui al comma 1, lettera f), per le sole finalità promozionali e commerciali, può essere effettuata per un massimo di tre volte al mese.
3. La pubblicità fonica può essere effettuata solo per la diffusione di "urgenti" messaggi di pubblico interesse disposti dall'Amministrazione comunale o dall'autorità di pubblica sicurezza.
4. La pubblicità di cui al presente articolo può essere effettuata previa apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che deve contenere in allegato la seguente comunicazione:
- a) Per le locandine, volantini, pubblicità effettuata con persone circolanti con cartello e velocipedi simili:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
 - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività pubblicizzata dal committente;
 - dichiarazione sostitutiva ove si attesti di essere in possesso della licenza/SCIA di Agenzia di affari pubblicitaria nel caso in cui la pubblicità sia effettuata per conto terzi;
- b) per lo striscione, il totem ed il pallone frenato:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - piantina planimetrica e relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato;
 - bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
 - dichiarazione sostitutiva ove si attesti il regolare svolgimento dell'attività pubblicizzata dal committente;

- dichiarazione sostitutiva ove si attesti di essere in possesso della licenza/SCIA di Agenzia di affari pubblicitaria nel caso in cui la pubblicità sia effettuata per conto terzi;
- asseverazione da parte di un tecnico abilitato ove si attesti che i mezzi pubblicitari saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo di garantirne la stabilità.

Articolo 23 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per l'affissione di manifesti relativi alle attività senza scopo di lucro, che contengono uno o più sponsor che contribuiscono alla manifestazione stessa.
 - b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I requisiti soggettivi previsti dal comma 1 del presente articolo sono attestati attraverso l'esibizione dello statuto ovvero autocertificati dal soggetto passivo ai sensi della normativa vigente. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari, salvo che non siano veritiere variazioni.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione sono considerati "Spettacoli Viaggianti" le attività spettacolari, di trattenimento e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile.

Articolo 24 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte

- in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40-metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. I mezzi pubblicitari esposti dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in luoghi diversi dalla sede, non rientrano nell'esenzione e ad essi si applica la tariffa massima della categoria di appartenenza.
3. Dal pagamento del canone unico sono esentati gli Enti del Terzo Settore (Ets) non commerciali, iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore (e nelle more della piena operatività del registro medesimo, nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale o nell'elenco delle libere forme associative), che pubblicizzano tramite locandine ed altri mezzi similari, messaggi a carattere umanitario e problematiche sociali, finalizzati a favorire la raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica, anche se riportano sponsor che partecipano e contribuiscono alla predetta raccolta. L'esenzione viene applicata in misura di n° 200 esemplari.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale n. 405 del 8/07/2005 modificato con delibera di giunta comunale n. 362 del 31/05/2006.

Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Reggio Calabria costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo ovvero, in caso di affidamento in concessione, del Concessionario del Servizio, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
3. L'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Per la pubblica affissione sono utilizzati gli impianti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari, secondo la ripartizione in tipologie ivi effettuata e nei limiti di superficie per gli stessi stabiliti, procedendo su ogni singolo impianto recante un messaggio pubblicitario scaduto, alla copertura per l'intera superficie di un foglio bianco recante a scritta "spazio libero".
2. In caso di perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una tipologia di impianti di pubblica affissione, ove vi sia contemporanea disponibilità di impianti non utilizzati nelle altre tipologie il funzionario responsabile può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna tipologia.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico tenuto presso l'ufficio che gestisce il servizio, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

4. I manifesti devono essere fatti pervenire, a cura del committente, all'ufficio che gestisce il servizio, nell'orario di apertura, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
5. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
6. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio un'ulteriore copia da conservare negli archivi per eventuali controlli.
7. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio che gestisce il servizio, con la data di scadenza prestabilita e il numero progressivo.
8. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro preavviso.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore quella richiesta, l'ufficio che gestisce il servizio provvede a darne comunicazione per iscritto. Se entro tre giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero.
11. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
12. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 29 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 30 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 32 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Reggio Calabria e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- g) i manifesti riguardanti le attività dei Gruppi consiliari, da essi svolti in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;
- h) i manifesti relativi ad attività o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale anche con la collaborazione di altri soggetti, purchè le stesse manifestazioni o attività siano approvate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale;
- i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D.Lgs. n.460 del 04/12/1997, che richiedono l'affissione di manifesti recanti messaggi a carattere umanitario e problematiche sociali, finalizzati a favorire la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica anche se riportano sponsor che partecipano e contribuiscono alla predetta raccolta.
- j) L'esenzione nei casi di cui al comma 1 viene applicata in misura di n° 30 esemplari.

Articolo 33 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, utilizzando la piattaforma PagoPa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, tramite conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Calabria secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

Articolo 34- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse per almeno un anno consentendo l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana anche se l'occupazione non ha luogo per tutto l'arco della giornata.
 - b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche dal soggetto concessionario per uno o due giorni della settimana, anche se concesse per un anno o periodi superiori e l'occupazione non si prolunghi per tutto l'arco della giornata.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente

accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Dirigente dell'Ufficio dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di liquidazione nei tempi e nei modi previsti dall'art.61. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, le occupazioni abusive, salvo prova contraria, si presumono effettuate:
 - a) dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile tali da poterle considerare come occupazioni permanenti;
 - b) dal 30° giorno antecedente la data di accertamento per le occupazioni temporanee. In tal caso, qualora l'occupazione abusiva sia ripetutamente realizzata dallo stesso trasgressore nello stesso luogo e con le medesime modalità, la stessa si presume effettuata in modo permanente con l'applicazione del canone dal 1° gennaio dell'anno in cui sono stati eseguiti gli accertamenti.

Articolo 39 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare allo Sportello Unico domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione e l'indicazione specifica dell'area o dello spazio pubblico o porzione di esso che si richiede di occupare;
 - d) la superficie che si intende occupare precisandone l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;

- h) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area appartenenti ad altri soggetti pubblici o privati;
 - i) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
 - j) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute dal presente Regolamento;
 - k) le eventuali autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare, avvalendosi anche delle dichiarazioni sostitutive previste per legge.
 - l) in caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salva quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 40- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Le domande di concessione sono indirizzate e presentate allo Sportello Unico per le Attività produttive che provvede all'istruttoria e alla definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni: tale termine è sospeso nei casi di richiesta da parte del responsabile del procedimento di integrazioni o regolarizzazioni e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Qualora entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione o regolarizzazione non pervenga all'Ufficio la relativa documentazione, la domanda viene archiviata.
3. Nel caso di più richieste pervenute per l'assegnazione dello stesso spazio, il Responsabile del procedimento forma la graduatoria delle stesse secondo l'ordine cronologico risultante dal protocollo riferito esclusivamente al giorno di presentazione o spedizione della richiesta, ed assegna lo spazio ai primi richiedenti. Qualora le istanze ammesse siano state presentate o spedite lo stesso giorno si dà preferenza alla richiesta con durata dell'occupazione maggiore.
4. Per l'istruttoria e per la definizione del procedimento, il responsabile dello stesso acquisisce dai competenti Uffici interessati i pareri tecnici che si rendano necessari in relazione alle caratteristiche specifiche della singola occupazione. I pareri devono essere formulati entro gg. 10 dalla ricezione, trascorsi i quali si considerano positivi.
5. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo all'Ufficio Tecnico del Traffico.
6. Sono rigettate le richieste di concessione per attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici esercizi, dell'ordine pubblico o della quiete pubblica.
7. Un soggetto non può essere autorizzato ad effettuare un'occupazione per la quale si è

già reso inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente al pagamento del canone di occupazione ovvero rispetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento, fatta salva la regolarizzazione preventiva di tali rapporti.

8. Il provvedimento di concessione o di diniego, in base ai risultati dell'istruttoria, viene adottato dal Dirigente competente e deve essere consegnato al richiedente che lo deve esibire a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data di rilascio della medesima.
9. La concessione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, etc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne o altro).
10. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'art.39;
 - b) la superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;
 - c) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana e edilizia applicabili ed alle norme igienico sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa.

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi le attività esplicitate nella stessa;
 - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) mantenere in buone condizioni di ordine e pulizia l'area concessa e le eventuali aree limitrofe indicate nel provvedimento di concessione e rispettare le norme igienico sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;
 - f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g) versamento del canone alle scadenze previste.
 - h) nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 42 - Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione ai fini dell'applicazione del canone è misurata:
 - a) in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione;
 - b) in base alla durata effettiva per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione;
 - c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale redatto dal competente pubblico ufficiale in sede di contestazione del comportamento abusivo.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, eventuali proroghe della concessione, saranno

considerate, quanto alla durata, come periodo autonomo e indipendente.

Articolo 43- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentito il trasferimento, la sub concessione o cessione a terzi ad eccezione di quanto previsto all'articolo 41, articolo 1 lettera h.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 44- Decadenza ed estinzione

1. E' causa di decadenza della concessione la mancata occupazione dello spazio, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data prevista nell'atto di concessione per le occupazioni permanenti, e nei due giorni successivi per le occupazioni temporanee.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Sono cause di revoca della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f), relativa al divieto di subconcessione.

Articolo 46 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione, prima della scadenza e fatta salva ogni previsione contraria, può chiedere:
 - a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
 - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario sessanta giorni prima della scadenza deve inoltrare all'Ufficio apposita richiesta scritta di rinnovo, contenente gli estremi

della concessione in scadenza.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario cinque giorni prima della scadenza deve presentare all'Ufficio la richiesta scritta di proroga, contenente gli estremi della concessione in scadenza e la durata per la quale viene richiesta la proroga, i motivi della richiesta, ed ogni altro elemento di variazione rispetto alla concessione originaria.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Articolo 47 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero del canone definito dall'allegato B1 del presente Regolamento.
5. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade così come previsto dall'art. 48 del presente regolamento;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
6. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
7. Le tariffe nei limiti stabiliti possono essere aggiornate annualmente con provvedimento della Giunta comunale sulla base della disciplina generale contenuta nel presente capo.

Articolo 48 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 27/05/2005 di cui all'allegato B del presente regolamento
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 4^a categoria è ridotta del 70% rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 49 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione delle aree o spazi pubblici espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari

dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30%.
4. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita dei mercati o di aree pubbliche già occupate con altre strutture, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dai banchi o dalle strutture medesime.
5. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
6. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
7. La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
8. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
9. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'allegato B1, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7.01 alle ore 14.00;
 - dalle ore 14.01 alle ore 22.00
 - dalle ore 22.01 alle ore 7.00

Articolo 50- Casi particolari di occupazione

1. In aree particolari del territorio comunale, ovvero per le tipologie di occupazione specifiche, la disciplina dell'occupazione suolo può essere adottata con provvedimenti della Giunta Municipale nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. **Esposizioni merce:** è vietata in tutto il territorio comunale occupare il suolo pubblico con esposizione di prodotti alimentari e non alimentari, da parte dei titolari di attività economiche.
3. **Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi:**
 - a) Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune e sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
 - b) La concessione è richiesta anche per le occupazioni effettuate da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.
4. **Commercio su aree pubbliche in forma itinerante:**
 - a) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non devono richiedere il permesso ad occupare purchè la sosta non si prolunghi per più di 60 minuti, ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno spostarsi di almeno 500 metri. Si applicano, in tal caso, le norme previste dal regolamento del commercio su aree pubbliche. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

- b) E' vietato in tutto il territorio comunale il trasporto e l'utilizzo di brande metalliche, carretti e altri supporti che vengono collocati su suolo pubblico per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante anche da parte di soggetti muniti di regolare autorizzazione. E' vietata altresì l'esposizione di merce finalizzata alla vendita, direttamente sul suolo pubblico anche se depositata in borsoni o altri contenitori.
5. **Esecuzione di lavori ed opere:** Quando per l'esecuzione di lavori e opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarico, nel permesso deve essere indicato anche il termine entro il quale i suddetti materiali devono essere trasportati negli appositi luoghi di scarico.
6. **Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere:**
- a) Per le occupazioni annuali del sottosuolo la tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della Legge 160/2019 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
 - b) Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
 - c) Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
 - d) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. **Distributori di carburante:** Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni effettuate con altre strutture ed impianti di servizio.
8. **Distributori di tabacchi:** Per l'impianto e l'esercizio dei apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta un canone annuale nei limiti minimi e massimi fissati dall'Allegato B1 del presente regolamento.
9. **Somministrazione alimenti e bevande:**
- a) l'occupazione di piazze ed aree pubbliche prospicienti pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è disciplinata dagli specifici atti deliberativi adottati ai sensi dell'art 50 comma 1 del presente regolamento.

- b) Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni hanno sempre carattere temporaneo e lo stesso potrà essere graduato in relazione alla tipologia di strutture (sedie e tavoli, pedane, gazebo).
 - c) l'occupazione di piazze ed aree pubbliche prospicienti pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri vincolanti ed obbligatori degli Uffici Urbanistica, Ufficio Tecnico del Traffico e Verde Pubblico ed Arredo Urbano.
 - d) Ove necessario, potranno essere richiesti inoltre i pareri espressi da parte delle sovrintendenze ai Beni Archeologici, ai Beni Ambientali, e di quelle Amministrazioni periferiche dello Stato dinanzi alle cui sedi Istituzionali viene richiesta l'occupazione dell'area o dello spazio pubblico.
 - e) I pareri della sovrintendenza ai Beni Archeologici e di quella ai Beni Ambientali, sono obbligatori e vincolanti per le richieste di occupazione sul verde pubblico prospiciente vie o piazze di particolare pregio ed importanza.
 - f) La richiesta di occupazione tramite l'installazione di strutture attrezzate non permanentemente fisse al suolo e che rispondano a requisiti di natura strutturale, paesaggistica, ed urbanistica, deve essere corredata da un apposito progetto redatto da tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, dal quale si evince in maniera chiara e dettagliata il tipo di insediamento da realizzare e quanto previsto per la salvaguardia e l'arricchimento del verde pubblico.
10. Su Corso Garibaldi, quando le occupazioni con sedie e tavolini o gazebo insistono sui lati opposti alla carreggiata, è stabilita una distanza tra loro di almeno 25 metri lineari, ciò al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Articolo 51 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, con arrotondamento delle frazioni al metro lineare superiore per un minimo di 3 metri.
2. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art.120, comma 1, lettera e, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada; esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione " Comune di Reggio Calabria", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto; l'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.
3. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. In tal caso il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq.10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è pari al 30% della tariffa ordinaria ed è commisurata alla

- superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di mt.1,50;
7. Ai sensi dell'art.27, comma 3°, del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere una-tantum la somma di € 30,98 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda di concessione, a prescindere dal numero dei passi carrabili al servizio dell'immobile; le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con deliberazione della Giunta municipale, o confermabili tacitamente.
 8. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'amministratore o dal capo condomino, se previsto da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari; in quest'ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile.
 9. Per ottenere la concessione di un nuovo passo carrabile, di uno esistente o la sua modifica, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà produrre istanza al SUAP tramite piattaforma dedicata in uso al Settore. L'autorizzazione sarà rilasciata previo parere favorevole del Settore Polizia Municipale, Servizio Viabilità.
 10. Per l'ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda corredata da due copie di idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato;
 11. Per la richiesta di concessione di passo carrabile da parte di Enti Pubblici e da quelli esentati dall'onere del pagamento del canone, gli interessati dovranno presentare tutta la documentazione prevista, tranne la ricevuta del pagamento per sopralluogo; negli estremi della concessione verrà aggiunto "ESENTATO".
 12. La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza.
 13. La concessione può essere rinunciata entro il 30 settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comune con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia, e con il progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale;
 14. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
 15. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
 16. Ai sensi dell'art.46, comma 6, del DPR 495/1992, i passi carrabili già in esistenti alla data del 01 Gennaio 1993, non tecnicamente adeguabili secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del Codice della Strada, possono essere realizzati ed autorizzati alle seguenti distanze minime dalle intersezioni: 6 metri nel centro storico e 8 metri nelle altre aree cittadine. Dall'entrata in vigore della presente deroga e per i 180 giorni successivi, gli utenti interessati potranno regolarizzare i passi carrai esistenti e non autorizzati, rispondenti alle suddette caratteristiche, senza incorrere in alcuna sanzione. L'autorizzazione sarà rilasciata previo parere favorevole del Settore Polizia Municipale, Servizio Viabilità.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n.

259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
- a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 53 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 54 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria è ridotta del 80%
 - c) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%
 - d) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 %.
 - e) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa ordinaria è ridotta di un'aliquota compresa tra il 20% ed il 40%.
 - f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ordinaria è ridotta 50%.

2. riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 55 - Maggiorazioni tariffa di base

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa base subisce un incremento del 30%.
2. La tariffa base subisce un incremento del 10% nei casi specificati nell'Allegato B del presente regolamento.

Articolo 56 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 2. occupazioni organizzate dagli Enti del Terzo Settore (Ets) non commerciali, iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore (e nelle more della piena operatività nei registri Regionali, Metropolitani e Comunali e delle organizzazioni di volontariato e delle) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, istruzione e ricerca scientifica, sempre che l'accesso alle relative manifestazioni sia libero e gratuito, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche, per le quali il contributo è applicato, per il periodo in cui l'attività viene svolta, in base alle tariffe previste per il commercio fuori dalle aree mercatali. L'attività oggetto del presente comma deve rispettare le seguenti prescrizioni generali: nella stessa giornata può essere richiesta una sola postazione per ogni ente, associazione o movimento politico, fatta salva la possibilità di deroga, per particolari eventi di carattere nazionale, per le associazioni, enti, partiti politici di chiara levatura nazionale. E' possibile richiedere fino ad un massimo di n. 10 banchetti a semestre. Le occupazioni aggiuntive saranno soggette al pagamento del canone unico.
 3. Le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap;
 4. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
 5. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 6. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 7. occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 8. occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 9. le occupazioni occasionali come quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e quelle effettuate nell'ambito del commercio itinerante;

10. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
11. le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
12. le occupazioni a qualsiasi titolo effettuate all'interno di aree cimiteriali;
13. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
14. le occupazioni occasionali come quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e quelle effettuate nell'ambito del commercio itinerante;
15. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows, tende solari fisse o retrattili siano essi di carattere stabile o temporaneo;

Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Se tali date cadono in giorno festivo o prefestivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato utilizzando la piattaforma PagoPa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, tramite conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Calabria secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione, salvo quanto indicato nel comma 6.
6. Se l'importo complessivamente dovuto supera i € 900 euro , il canone può essere versato in quattro rate anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio dopo il 31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, aventi scadenza nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno. Se l'occupazione cessa prima del 31 dicembre, la seconda rata scadrà nel mese di cessazione.
7. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Qualora l'importo del canone per le occupazioni temporanee risulti superiore ad Euro 1.500,00, può essere autorizzato, su richiesta del concessionario, un pagamento

rateale, fino ad un massimo di 4 rate anticipate di uguale importo, le cui scadenze siano ricomprese obbligatoriamente nel periodo di durata dell'occupazione. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Sulle somme non versate o tardivamente versate si applicano gli interessi moratori nella misura del vigente tasso legale per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni autorizzate, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
4. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune mediante anche il supporto di società esterna individuata con gara, o nel caso di affidamento, al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 60 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. La revoca o la rinuncia della concessione dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagata, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca o dalla comunicazione di rinuncia ed in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
3. Alla restituzione delle somme di cui al comma 1 e per quelle erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione si provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. Non si dà luogo a rimborsi per importi inferiori ad euro 10.00 (dieci).

Articolo 61 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione

amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 62 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 63 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 64 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per l'Esercizio del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche approvato con delibera consiliare n. 63 del 07/10/2022.

Articolo 65 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Le tariffe sono quelle riportate nell'allegato B1 del presente regolamento
7. Le tariffe nei limiti stabiliti possono essere aggiornate annualmente con

provvedimento della Giunta comunale sulla base della disciplina generale contenuta nel presente capo.

Articolo 66 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 27/05/2005 di cui all'allegato B del presente regolamento
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. Le tariffe per le strade di 3^a e 4^a categoria sono ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 67- Determinazione del Canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'allegato B1 del presente regolamento, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
10. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato

Articolo 68 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Dirigente dell'Ufficio dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di liquidazione nei tempi e nei modi previsti dall'art 73. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, le occupazioni abusive, salvo prova contraria, si presumono effettuate:

- a) dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile tali da poterle considerare come occupazioni permanenti;
- b) dal 30° giorno antecedente la data di accertamento per le occupazioni temporanee. In tal caso, qualora l'occupazione abusiva sia ripetutamente realizzata dallo stesso trasgressore nello stesso luogo e con le medesime modalità, la stessa si presume effettuata in modo permanente con l'applicazione del canone dal 1° gennaio dell'anno in cui sono stati eseguiti gli accertamenti.

Articolo 69 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentito il trasferimento, la sub concessione o cessione a terzi ad eccezione di quanto previsto dalla legge sulla cessione o affitto d'azienda.

Articolo 70 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Se tali date cadono in giorno festivo o prefestivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma PagoPa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, tramite conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Calabria secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione, salvo quanto indicato nel comma 6.
6. Se l'importo complessivamente dovuto supera i € 900 euro il canone può essere versato in quattro rate anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio dopo il 31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, aventi scadenza nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno. Se l'occupazione cessa prima del 31 dicembre, la seconda rata scadrà nel mese di cessazione.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle

scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

2. Sulle somme non versate o tardivamente versate si applicano gli interessi moratori nella misura del vigente tasso legale per i seguenti periodi:
 - c) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni autorizzate, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - d) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
4. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune mediante anche il supporto di società esterna individuata con gara, o nel caso di affidamento, al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 72 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. La revoca o la rinuncia della concessione dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagata, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca o dalla comunicazione di rinuncia ed in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
3. Alla restituzione delle somme di cui al comma 1 e per quelle erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione si provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. Non si dà luogo a rimborsi per importi inferiori ad euro 10.00 (dieci).

Articolo 73 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla

violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 74 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 11 e 40 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - α. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - β. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 75 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegati

Allegato A – Categorie Speciali per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario

Allegato A1 - Coefficienti e tariffe per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario e per il servizio pubbliche affissioni .

Allegato B – Classificazione strade

Allegato B1 – Coefficienti e tariffe per il canone dovuto per le occupazioni